

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966

(49^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **CORNAGGIA MEDICI**
e del Vice Presidente **DARÈ**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della Marina militare » (1873) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE (Cornaggia Medici) Pag. 509, 511, 515	
PRESIDENTE (Darè)	512
ALBARELLO	512, 515
CORNAGGIA MEDICI	513
COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa	511, 513, 515
PALERMO	511, 512, 514
VALLAURI	512, 513, 514, 515
ZENTI, relatore	509, 514, 515

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Bonaldi, Cagnasso, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Fanelli, Giorgi, Maggio, Morandi, Palermo, Pelizzo, Piasenti, Polano, Roasio, Roffi, Rosati, Traina, Vallauri e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della Marina militare » (1873)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della Marina militare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZENTI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge in discussione detta norme che, forse per la prima volta

a nostra memoria, tendono ad esercitare un'azione frenante sull'avanzamento in carriera di alcune categorie di ufficiali e precisamente di quelli in servizio permanente effettivo nei gradi di tenente di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e di capitano dei ruoli speciali dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto della Marina militare.

Il motivo che ha indotto il Governo a presentare il provvedimento è di natura funzionale: dalla data di entrata in vigore delle leggi 14 novembre 1962, n. 1591, e 18 febbraio 1963, n. 165, istitutive dei suddetti ruoli speciali, ad oggi, si è constatata una insufficienza numerica di ufficiali alla base, vale a dire nei gradi di sottotenente, tenente e capitano, per cui i posti di organico per il grado superiore, cioè rispettivamente quelli di capitano di corvetta del Corpo di stato maggiore e di maggiore dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto nonchè, ovviamente, i gradi successivi, non possono essere coperti se non con avanzamenti notevolmente anticipati rispetto ai tempi medi (10 anni) che sarebbero stati necessari se gli organici fossero stati al completo. Ciò, peraltro, comporterebbe una sperequazione nei confronti dei pari grado dei corrispondenti ruoli normali, nonchè la promozione di ufficiali che non possono ancora avere maturato il requisito del periodo di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Con il disegno di legge in discussione si limitano le suddette conseguenze negative disponendo che, fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti per i rispettivi gradi, i tenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e i capitani dei ruoli speciali dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto per accedere al grado superiore devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado rivestito.

Si tratta di una vera e propria decelerazione, di un'azione frenante giustificata da due precisi motivi: da un motivo sostanziale, in quanto questi capitani o tenenti di vascello non hanno ancora espletato i pe-

riodi di imbarco e di attribuzioni specifiche previsti; in secondo luogo, per provocare un allineamento, nei tempi e nei modi di avanzamento, fra i ruoli speciali, che sono a carriera limitata e costituiti da personale proveniente dagli ufficiali di complemento, e i ruoli normali, costituiti da ufficiali in servizio permanente effettivo, provenienti cioè dall'Accademia. Allineamento che conseguirebbe la finalità di rendere la carriera dei primi meno agevolata di quella dei secondi; perchè, senza l'adozione delle norme previste nel disegno di legge, gli ufficiali dei ruoli speciali otterrebbero l'avanzamento dopo un periodo di permanenza nel ruolo di appena 3-4 anni, mentre gli ufficiali dei ruoli normali lo ottengono dopo una permanenza nel grado non inferiore a 10 anni.

Il provvedimento di cui ci stiamo occupando consta di tre articoli. Con il primo di essi si opera la sostanziale decelerazione cui ho prima accennato, portando a 6 anni la permanenza nel grado per i tenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e per i capitani dei ruoli speciali dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.

Allo scopo, poi, di accelerare il completamento dell'organico di tutti i gradi dei ruoli cui il provvedimento si riferisce, viene stabilito, all'articolo 2, che per le nomine a ufficiale subalterno sono considerate utili anche le vacanze esistenti nei gradi di capitano di corvetta e di maggiore, limitando in conseguenza, per tali ruoli, gli eventuali richiami o trattenimenti in servizio di ufficiali dell'ausiliaria al numero di ufficiali corrispondente alle vacanze non utilizzate per le nomine suddette.

Con l'articolo 3 si stabilisce, infine, che per il ruolo speciale del Corpo delle armi navali e il ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto non venga applicata la disposizione dell'articolo 47 della legge di avanzamento, la quale prevede che le promozioni stabilite dalla tabella, che non siano effettuate in un anno, sono portate in aumento al numero di promozioni da conferire nell'anno successivo.

I ruoli speciali, di cui trattiamo, maggiormente deficitari sono in particolare il ruolo

speciale del Corpo delle armi navali e il ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

L'organico del ruolo speciale del Corpo delle armi navali non prevede alcun colonnello e la carriera è limitata al grado di tenente colonnello; prevede sei tenenti colonnelli e in forza ce n'è uno solo; prevede sedici maggiori e in forza ce n'è uno solo; prevede 46 capitani e in forza ce ne sono solo 14! Lo stesso rapporto si pone, *grosso modo*, anche per l'organico del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

Questi modestissimi dati statistici, riguardanti l'organico di questi ruoli speciali, sono più che sufficienti per giustificare il provvedimento proposto dal Governo.

Onorevoli colleghi, concludendo, il disegno di legge oggi in discussione ha caratteri di transitorietà e di temporaneità; si limita ad una articolazione che — come ho già detto — in parte decelera l'avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli speciali della Marina; impedisce che si creino delle situazioni di ingiustizia nei confronti degli ufficiali appartenenti ai corrispondenti ruoli normali; provvede, infine, a colmare le forti deficienze d'organico esistenti nei ruoli speciali, nei gradi inferiori da sottotenente a capitano, conglobando anche i posti organici dei gradi di maggiore per i nuovi reclutamenti.

Per i motivi suesposti, invito la Commissione a voler esprimere voto favorevole al disegno di legge.

P A L E R M O . Onorevoli colleghi, desidero anzitutto rendere omaggio alla diligenza del senatore Zenti ed esprimere la mia ammirazione per il modo così scrupoloso con il quale studia i disegni di legge e presenta le sue relazioni.

Quanto sopra premesso, debbo purtroppo dichiarare, a nome del Gruppo comunista, che siamo contrari al disegno di legge in discussione per le ragioni di principio che abbiamo più volte espresso in questa sede e che oggi riteniamo di dover ripetere, poichè ancora una volta si vuole modificare la legge di avanzamento con un provvedimento di carattere squisitamente settoriale.

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge in discussione non modifica direttamente la legge d'avanzamento!

P A L E R M O . Signor Presidente, la sua osservazione rende più ferma la nostra già decisa opposizione al disegno di legge: la legge d'avanzamento è stata modificata attraverso una legge che ora deve essere modificata con il presente provvedimento. Tutto questo sta a dimostrare che ancora una volta il problema della legge d'avanzamento non viene affrontato organicamente, per cui ci troviamo ancora una volta di fronte ad una situazione quanto mai poco dignitosa per il Parlamento.

Di fronte al continuo stillicidio dei provvedimenti parziali abbiamo sempre espresso le nostre perplessità e i nostri dubbi. Fino ad un certo momento, rendendoci conto della situazione, abbiamo più volte dato il nostro voto favorevole; ma oggi, poichè vediamo che le nostre continue sollecitazioni non sono state accolte dal Governo, dichiariamo che voteremo contro questo disegno di legge, e non già per motivi di merito, ma per quei motivi di principio che poc'anzi ho esposto.

C O S S I G A , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Signor Presidente, mi consenta una breve interruzione.

Il problema della legge d'avanzamento, il cui testo originario risulta martoriato dalle successive leggi che l'hanno in parte modificato, è presente agli organi politici e burocratici del Ministero della difesa e posso assicurare che sarà presto oggetto d'esame da parte degli organi interni del Ministero. Un'apposita Commissione si propone, infatti, di studiare globalmente il problema in modo da vedere di evitare successivi provvedimenti modificativi, che possono poi creare situazioni di privilegio per determinate categorie.

Mi permetto di richiamare, poi, l'attenzione del senatore Palermo sul fatto che il disegno di legge del quale si discute oggi, anche se non riguarda la legge di avanzamento vera e propria, poichè si rivolge ad una categoria speciale il cui avanzamento è re-

golato da norme particolari, ha come fine proprio quello di evitare che la carriera degli ufficiali diventi un gioco al lotto, vale a dire che una serie di circostanze, assolutamente estranee ai meriti di una determinata categoria di ufficiali, faccia sì che una parte degli ufficiali stessi venga a godere di eccessivi benefici.

Presidenza del Vice Presidente DARE

PALERMO. Se non fossero state approvate, a suo tempo, delle norme modificative della legge d'avanzamento, norme che — a loro volta — oggi si vorrebbero modificare, non ci saremmo trovati di fronte a questa situazione. Questo è il punto sul quale desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario: quando si fa un disegno di legge parziale, non si può prevedere quello che avverrà dopo, correndo il rischio di continuare a creare confusione, invece di ristabilire la chiarezza.

Per questi motivi confermo il nostro avviso contrario al disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, anche dal seggio della Presidenza consentimi di esprimere il pensiero della mia parte politica.

A nome del Gruppo socialista dichiaro che voteremo a favore del presente disegno di legge, pur condividendo le perplessità che da vario tempo sono state qui espresse da molti colleghi.

L'onorevole Sottosegretario ha cortesemente replicato alle osservazioni che sono state fatte, affermando che è prossimo l'esame — presso i competenti organi del Ministero — delle norme della legge d'avanzamento. Auspico, al riguardo, che si possa al più presto tenere una seduta della Commissione, nel corso della quale ci possano essere dati schiarimenti in merito alle reali esigenze di organico riguardanti i vari settori delle Forze armate. È nostro desiderio, infatti, essere messi in condizione di poter esprimere il nostro avviso su tale materia

con pieno convincimento ed in possesso di tutti gli elementi di giudizio.

ALBARELLO. Esprimo avviso contrario al provvedimento per i motivi indicati dal senatore Palermo, ed anche per taluni rilievi formulati dalla Corte dei conti in merito al richiamo in servizio, dalla riserva, di alcuni ammiragli, avvenuto senza che ve ne fosse la necessità, ma unicamente per motivi di natura economica, attraverso provvedimenti completamente illegittimi.

La legge d'avanzamento prevede un numero di ufficiali veramente enorme rispetto alle reali necessità della truppa ed al numero delle navi e degli aeroplani di cui siamo in possesso: ho letto sull'Annuario che in Aviazione abbiamo 400 colonnelli piloti per 300-350 aeroplani; in Marina abbiamo circa 90 ammiragli per due navi ammiraglie! Vi è, insomma, un enorme spreco di denaro per il solo pagamento del personale appartenente agli alti gradi, mentre un esercito moderno ed efficiente esigerebbe che le disponibilità di bilancio siano impegnate per avere armi efficienti e moderne.

Anche per ragioni di ordine morale è necessario, pertanto, che la legge d'avanzamento sia adattata alle reali necessità della difesa del Paese: non si può, invece, prima accertare il numero degli ufficiali e poi, in base a questo numero, rivedere la legge di avanzamento!

VALLAURI. È una necessità veramente paradossale quella che si manifesta nei ruoli speciali della Marina militare di cui al presente disegno di legge: è esattamente il contrario di quanto avviene per gli altri settori delle Forze armate!

Si tratta, senza dubbio, di una situazione deficitaria temporanea; ma chi ci assicura che questo fenomeno non si verificherà ancora in seguito?

In altri termini, qual'è il motivo per cui questi organici non vengono coperti? I limiti di età che sono prescritti vengono rispettati? Sono compresi, nelle disposizioni, anche gli appartenenti al Commissariato della Marina?

Noi sappiamo, infatti, che è stata creata un'unica Direzione generale di commissariato...

C O S S I G A, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esistono commissariati diversi: l'unificazione in una Direzione generale ha luogo non tra i Corpi di commissariato delle tre Forze armate, bensì in quello che è il centro burocratico-amministrativo.

V A L L A U R I. Il disegno di legge in discussione cerca di porre rimedio ad una situazione di carenza, ma non risolve la causa di fondo.

Quando fu varata la legge di avanzamento, si pensava certo di coprire regolarmente tutti questi ruoli: desidererei sapere le ragioni per cui questo fatto non si è, invece, verificato.

C O R N A G G I A M E D I C I. Mi compiacio, innanzitutto, per la relazione svolta dal senatore Zenti, nel quale — come dissi altra volta — diligenza, competenza, ingegno e cultura si esprimono in una sintesi mirabile.

Di norma, come si direbbe in termini moderni, per le questioni concernenti l'avanzamento del personale si è oggi indotti ad usare l'acceleratore; per il disegno di legge in esame, invece, dobbiamo usare uno strumento che persegue risultati esattamente opposti, il deceleratore o (per ricorrere ad una espressione cara al relatore) occorre procedere ad un'inversione di rotta.

Sono d'accordo con il senatore Palermo, che deve venire il giorno nel quale una legge quadro d'avanzamento, organica, onnipreggente dovrà provvedere perchè tutto si ristabilisca in un ordine preciso. Ma, caro amico e collega Palermo, si è verificato nelle Forze armate un fenomeno che tutti, del resto, conosciamo: la grande espansione degli organici, dovuta a due guerre mondiali ed a quelle intermedie (qui prescindiamo da ogni valutazione politica, attenendoci al fatto tecnico) ha determinato la promozione per meriti di guerra di un elevato numero di ufficiali, anche in servizio permanente effettivo, con scavalramento di molti altri uffi-

ciali. Vi è stata, è vero, anche un'operazione di ridimensionamento dovuta a quella legge di avanzamento per il cui varo il senatore Palermo ha dato tanto del suo ingegno. Senonchè si trattava di un grande edificio in cui dovevano trovar posto innumeri persone e; quindi, ne sono scaturite sproporzioni fra le masse architettoniche, fra contenuto e contenente. Così si spiegano taluni disegni di legge da noi approvati, di modifica alla legge fondamentale di avanzamento, con i quali si è cercato di ovviare ad alcuni inconvenienti che l'esperienza, gran maestra della vita, aveva messo a nudo.

Oggi, tuttavia, non si tratta di una delle solite operazioni di correzione, che poi si traducono in facilitazioni: il disegno di legge in discussione persegue lo scopo esattamente inverso. Si tratta, infatti, di procedere ad una sistemazione di quei ruoli speciali da poco istituiti per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica, ruoli speciali che presentano un *plafond* limitato e per i quali era difficile formulare delle previsioni statistiche per la semplice ragione che non sapevamo — come forse non sappiamo ancora — dire quanti vi sarebbero confluiti dai ruoli degli ufficiali di complemento e dai sottufficiali.

È quindi evidente che, ad un dato momento, quella figura geometrica che è sempre davanti a chi si occupa di organici, ossia la piramide, nel caso di cui ci stiamo occupando si è capovolta: quella che doveva essere una larga base è, infatti, divenuta un ristretto vertice e, viceversa, il vertice, che avrebbe dovuto comprendere un numero limitato di ufficiali di grado superiore, si è allargato a dismisura, dando vita ad una figura geometrica indubbiamente strana.

Vi è anche un altro elemento da considerare: si è verificato che coloro i quali erano sul binario del ruolo speciale hanno camminato più velocemente di quelli che si trovavano sul binario del ruolo normale, cioè degli ufficiali provenienti dalla Accademia, nella fattispecie da quella di Livorno. Ecco, quindi, la necessità di provvedere ad un'esigenza posta in evidenza da nuovi accertamenti statistici, un'esigenza vorrei dire anche gerarchica.

Io non penso, infatti, che ci siano ufficiali di un tipo o di un altro, ma ritengo che ai ruoli normali debbano essere conservate determinate prerogative e che non debbano essere sottoposti agli altri ruoli, perchè, altrimenti, si andrebbe contro le finalità stesse dell'ordinamento in vigore.

Dopo aver espresso queste considerazioni a titolo personale, aggiungo che darò il mio voto favorevole al disegno di legge in discussione.

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

Z E N T I , *relatore*. A questo punto, onorevoli colleghi, il nostro discorso dovrebbe fermarsi per quelle riflessioni che scaturiscono dalle ricorrenti osservazioni del carissimo senatore Palermo e che si possono riassumere nella esigenza che ci sia data, finalmente, una nuova legge d'avanzamento.

Su questo punto credo non sussistano dissonanze, perchè tutti avvertiamo la necessità di un simile provvedimento. Tuttavia, talune considerazioni oggi fatte sono derivate, molto probabilmente, dalla incompletezza della mia relazione, per cui ritengo sia il caso di illustrare meglio con delle cifre, anche se a conclusione del dibattito, la portata del provvedimento. Ruolo speciale del Corpo delle armi navali (carriera limitata al grado di tenente colonnello): previsti 6 tenenti colonnelli, in forza uno solo; previsti 16 maggiori, in forza uno solo; previsti 46 capitani, in forza 14. Già a questo punto è facile una considerazione: se l'avanzamento dovesse avvenire ancora come per gli anni scorsi, tutti e 14 i capitani di questo ruolo transiterebbero nel grado di maggiore; ma non possono farlo, d'altro canto, proprio in virtù della legge d'avanzamento, non avendo ancora maturato il biennio di permanenza nel grado, necessario per la promozione.

Così dicasi per i capitani delle capitanerie di porto, che sono in numero di 42 anziché di 58, come previsto dall'organico; mentre dei 44 posti di maggiore previsti, uno solo è coperto; ne deriva che tutti e 42 i capitani

transiterebbero nel grado superiore senza nemmeno aver ricoperto per un biennio le attribuzioni specifiche in una capitaneria.

P A L E R M O . Perchè tutto questo non fu previsto allorchè fu proposto il disegno di legge sui ruoli speciali?

Z E N T I , *relatore*. La legge 18 febbraio 1963, n. 165, istitutiva dei ruoli speciali delle capitanerie di porto, stabilisce un organico ben preciso e non è addebitabile a nessuno se i ruoli non sono stati di fatto coperti per difficoltà di reclutamento: i giovani, in sostanza, non accedono a questi ruoli.

V A L L A U R I . Ecco, questo è il primo problema da risolvere: cominciamo col diminuire il periodo di 10 anni previsto per il ruolo ordinario!

Z E N T I , *relatore*. Non è certo il caso di farlo con il provvedimento in discussione, le cui disposizioni sono limitate nel tempo e presentano un evidente carattere di transitorietà.

A me pare, piuttosto, di poter fare così il punto della situazione: approviamo adesso questo disegno di legge, i cui limiti sono ben precisati, e rimaniamo in attesa di quanto ci ha preannunciato il sottosegretario Cosiga, che ci ha informato che gli organismi tecnici del Ministero della difesa inizieranno tra breve lo studio delle norme della legge d'avanzamento, augurandoci che da questo studio possano scaturire conclusioni tali da costituire la definitiva sanatoria di tutto un processo di rettifiche, d'integrazioni e di aggiunte che ha trasformato l'attuale legge d'avanzamento nei pantaloni d'Arlecchino, per cui non si sa più a quale pezza far riferimento allorchè si debbono operare anche dei minimi ritocchi.

La grave carenza che si riscontra nei gradi di sottotenente e tenente, senatore Vallauri, credo debba essere attribuita anche al fatto della carriera limitata. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che un ingegnere chiamato a prestare il servizio militare, una vol-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

49ª SEDUTA (14 dicembre 1966)

ta terminati i 24 mesi del servizio di leva come ufficiale di complemento, credo non sia tanto incoraggiato a intraprendere una carriera nelle armi navali, tra l'altro limitata al grado di tenente colonnello, quando gli si presentano ben più ampie possibilità di adeguata sistemazione, soprattutto economica, nella vita civile.

A L B A R E L L O . Perché non paghiamo meglio gli ufficiali anche nei gradi di tenente colonnello e di maggiore, senza legare costantemente la possibilità di una adeguata retribuzione al raggiungimento di un grado elevato?

Z E N T I , relatore. Io stesso, nell'ultima seduta tenuta dalla nostra Commissione, ho perorato la causa proprio della distinzione tra carriera economica e quella gerarchica. È ovvio che occorrerà arrivarci, perché altrimenti non riusciremo a diminuire di una sola unità, per esempio, i 470 generali attuali, dato che le esigenze della vita sono evidenti e che non si può non rimanere ancorati alla realtà delle cose.

Comunque, tutti questi sono problemi che esulano dalla portata del disegno di legge in discussione, il quale, per la limitatezza temporale e quantitativa del suo contenuto, merita, a mio avviso, di essere approvato.

V A L L A U R I . Ci sono, però, anche dei problemi che riguardano in modo specifico il disegno di legge in discussione. Per esempio, mi sembra una decisione ingiusta quella di costringere degli ufficiali a permanere più a lungo in un grado.

Z E N T I , relatore. È già una agevolazione il previsto periodo di 6 anni, in quanto gli ufficiali dei ruoli normali sono costretti a permanere nel grado per un periodo decennale.

V A L L A U R I . Quando furono reclutati, però, le norme erano diverse.

Z E N T I , relatore. La tesi non regge, perché la media della permanenza nel grado

per i tenenti di vascello del ruolo normale è di 10 anni, con il conseguimento del prescritto periodo di imbarco, e via dicendo; ragione per cui aver previsto 6 anni di permanenza nel grado per gli ufficiali dei ruoli speciali è aver loro già attribuito un'agevolazione di carriera.

C O S S I G A , Sottosegretario di Stato per la difesa. Per una serie di circostanze, anche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente disegno di legge, i tenenti di vascello e i capitani dei ruoli speciali vengono ad usufruire di una agevolazione di carriera.

P R E S I D E N T E . Comunque, il periodo di 6 anni è indispensabile, perché altrimenti non farebbero a tempo neppure ad effettuare il prescritto imbarco.

Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti per i rispettivi gradi, i tenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e i capitani dei ruoli speciali dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito.

La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.

(È approvato).

Art. 2.

Nei limiti di validità delle disposizioni contenute nell'articolo 1, sono considerate utili, ai fini della nomina a ufficiale subalterno dei ruoli speciali indicati nell'articolo stesso, anche le vacanze esistenti nei gradi di capitano di corvetta e di maggiore dei rispettivi ruoli.

Nei limiti suddetti la facoltà di trattenere o richiamare in servizio ufficiali dell'ausiliaria, ai sensi del terzo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, s'intende limitata, per i ruoli di cui all'articolo 1, al numero di ufficiali corrispondente alle vacanze che non siano utilizzate per la nomina ad ufficiale subalterno in applicazione del comma precedente.

(È approvato).

Art. 3.

La norma del secondo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, non si applica per l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale del Corpo delle armi navali fino al 31 dicembre 1967 e per l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto fino al 31 dicembre 1966.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari